

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE C.E.A.V. DEL 18 DICEMBRE 1998

ESTRATTO DEL VERBALE N° 1

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile Artigiana Veneta, nell'incontro del 18 dicembre 1998 tenutosi presso la sede CEAV in Marghera - Via Fratelli Bandiera, 35 -, dall'esame del 4° punto all'ordine del giorno,

V I S T I

- l'art. 5 della sez. I del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460, relativa alla disciplina tributaria degli enti non commerciali,
- la proposta di modifica degli art. 21 e 25 dello statuto CEAV siglata dalle parti costituenti in data 11.12.1998 ed allegata al presente,

P R E N D E A T T O

della suddetta proposta e

C O N V I E N E

all'unanimità di modificare gli art. 21 e 25 dello statuto CEAV così come definito dalle parti costituenti la CEAV in data 11.12.1998 ed invita la segreteria ad ottemperare agli atti amministrativi necessari.

Il Presidente
Cav. Quinto Dalla Libera

Quinto Dalla Libera


Liquidi Lit. 258.200

Lire 258.200
conformi al Mod. 23



30 DIC 1998

IL DIRETTORE



30

ART. 21 Patrimonio

Il patrimonio netto della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di riserva ordinario al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;
- b) dal fondo di riserva straordinario al quale affluiscono direttamente i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio della Cassa. Qualora i lasciti, donazioni, ecc. consistano in beni mobili o immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dal C. di A.
- c) dagli speciali accantonamenti deliberati dal C. di A. in sede di bilancio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Cassa.

Renato Fiorot *Lourenco Baruffo* *Albino D'Alti*
Fiorot *Baruffo* *Fiorot* *D'Alti*

ART. 25

Disposizioni finali. Estinzione della cassa e sua liquidazione.

L'estinzione della Cassa e la sua liquidazione devono essere disposte su concorde deliberazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti, sentito il parere del C. di A. della Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora venga a perdere, per qualsiasi titolo, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nel C. di A.

Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Venezia. Le Organizzazioni Sindacali Artigiane e dei Lavoratori all'atto della nomina determinano i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°.662.

Baruffo *Lourenco Baruffo* *Fiorot* *Fiorot* *Fiorot*

Marghera, 11.12.1998

